N. **10094/10** R.G.N.R.

N. **1190/11** R. G.I.P.

TRIBUNALE DI TARANTO
UFFICIO DEL G.I.P.

Decreto di archiviazione
- artt. 409/411 c.p.p. -

Il Giudice per le indagini preliminari

Letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato, nei confronti di :

1) **nato a** **il** **; 2)** **nato a** **il**

in relazione al ai reato reati di cui agli artt. ...328 co. 2 c.p.....

ed esaminata la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. in data **10/02/11**, la cui motivazione è da intendersi qui integralmente richiamata.

Ritenuto, alla luce di quanto emerge dagli atti del procedimento, che la richiesta è condivisibile, poiché, esente da vizi logici e giuridici, risulta fondata sulle oggettive emergenze investigative, che impongono di procedere ad archiviazione del procedimento:

- [X] per infondatezza della notizia di reato ~~ex art.125 disp. att. c.p.p., gli elementi acquisiti nelle indagini non risultando idonei a sostenere l'accusa in giudizio, quanto meno sotto il profilo psicologico~~
- [ ] per difetto di querela – per tardività della querela
- [ ] perché il reato è estinto per:
  - morte del reo
  - remissione di querela ritualmente accettata
  - prescrizione
  - oblazione
  - intervenuta definizione in via amministrativa
- [ ] perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero non costituisce reato .....
- [ ] perché la sostanza stupefacente era detenuta per uso personale.

Considerato, altresì, che non sono ipotizzabili ulteriori temi di investigazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 409 e ss. c.p.p., dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti all'Ufficio del PM.

- [ ] Ordina la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.
- [ ] Ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto .....
- [ ] Ordina trasmettersi il presente decreto alla Prefettura di Taranto per quanto di competenza.
- [ ] Ordina la confisca di quanto in sequestro da inviarsi a .....

Taranto, 14.11.2012

Il G.i.p.
A. Patrizia Todisco

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

LA PRESENTE RICHIESTA PENDE NELLA CANCELLERIA DEL G.I.P. DOTT.SSA TODISCO

TRIBUNALE DI TARANTO UFFICIO GIP 10 FEB. 2011

n. 36/1094/2010 R.G.N.R. Modello 21

Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Taranto

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per le indagini preliminari – sede.

Il Pubblico Ministero Dr. ***Enrico Bruschi***,
visti gli atti del procedimento iscritto nel registro notizie di reato a carico di per il reato di cui all'art. 328 comma 2 di
c.p.

Osserva:

Il consigliere comunale con istanza pervenuta al comune di in data 20/5/2010 formulava istanza di situazione residuo ferie relativa a tutto il personale del comune.

Il predetto aveva diritto di accesso ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 267/2000, in qualità di consigliere comunale.

Il comune di non è dotato di regolamento che disciplini il diritto di accesso agli atti amministrativi da parte dei consiglieri comunali.

In data 29/6/2010 veniva rivolta dal consigliere comunale diffida ad adempiere.

In data 30/6/2010 l'amministrazione esponeva le ragioni del ritardo nel rilascio di atti, giustificazioni che questa A.G. non ritiene di poter sindacare.

In data 19/7/2010 venivano rilasciati i documenti richiesti.

Il rifiuto o il silenzio sulla richiesta di accesso ad atti formulata dal consigliere comunale danno certamente luogo al delitto di cui all'art. 328 c.p., anche nei confronti del segretario comunale (*Sez.* 6, ***Sentenza*** *n.* 21163 *del* 08/04/2009 Integra il reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328, comma secondo cod. pen.) la condotta del segretario comunale che, a fronte della richiesta di un consigliere comunale di accesso agli atti, ometta di fornirgli e di rispondere nei termini di legge, essendo irrilevante che gli atti richiesti non rientrino nelle competenze deliberative del Consiglio. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il potere di sindacato ispettivo, di stimolo e controllo sull'attività degli organi comunali previsto dall'art. 42 T.U.E.L . dà diritto ai consiglieri di ottenere qualsiasi informazione necessaria per il suo esercizio).

In assenza di un provvedimento (regolamento o statuto comunale) che disciplini termini e modalità dell'accesso dei consiglieriè gioco forza richiamare la disciplina di cui alla legge 241/1990, essendo impensabile che le richieste possano essere soddisfatte immediatamente.

Sotto tal profilo appare applicabile la giurisprudenza di legittimità che ritiene che affinché sia integrato il reato occorra oltre al decorso dei trenta giorni l'ulteriore decorso di trenta giorni, dopo la ricezione di diffida ad adempiere da parte del pubblico ufficiale

competente, senza che siano stati adottati provvedimenti di giustificazione del ritardo o provvedimenti ammissivi del diritto di accesso o di motivato rigetto.

Sez. 6, ***Sentenza*** *n.* 40008 *del* 27/10/2010 Ud. (dep. 12/11/2010) Rv. 248531

In tema di omissione o rifiuto di atti d'ufficio, la richiesta scritta di cui all'art. 328, comma secondo, cod. pen. assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere, dovendo la stessa essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono. Ne consegue che il reato si consuma quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto, o senza che il mancato compimento sia stato giustificato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza del reato, osservando che le lettere inviate dal denunciante al pubblico ufficiale non contenevano diffide ad adempiere, ma istanze dirette ad ottenere il rilascio di atti e l'adozione di provvedimenti in materia edilizia).

In motivazione dalla citata sentenza" Infatti questa Corte ha da tempo chiarito che la richiesta scritta, dalla cui ricezione decorre il termine di trenta giorni entro il quale il pubblico ufficiale deve compiere l'atto del suo ufficio o rispondere esponendo le ragioni del ritardo, non va confusa con l'istanza che il privato rivolge al pubblico ufficiale per chiedere o sollecitare il compimento dell'atto amministrativo, ma è la diffida ad adempiere che, una volta scaduti invano i termini previsti dalla L. n. 241 del 1990, art. 2 viene indirizzata al pubblico ufficiale per intimargli il compimento dell'atto e metterlo in mora. I giudici del merito hanno escluso la sussistenza del reato contestato, osservando che le lettere prodotte dal denunciante non contenevano diffide ad adempiere, ma richieste, anche reiterate, dirette a ottenere il rilascio di atti e l'adozione di provvedimenti in materia edilizia".

Sez. 6, ***Ordinanza*** *n.* 41225 *del* 26/10/2005 Cc. (dep. 15/11/2005) Rv. 232765

In tema di omissione o rifiuto di atti d'ufficio, la richiesta di cui all'art. 328, secondo comma, cod. pen. assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere: essa deve quindi, con percepibile immediatezza, essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono ed il reato si consuma quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto o senza che il mancato compimento sia stato giustificato.

Sez. 6, ***Sentenza*** *n.* 8263 *del* 17/05/2000 Ud. (dep. 14/07/2000) Rv. 216717

In tema di omissioni o rifiuto di atti d'ufficio, la richiesta di cui all'art. 328 secondo comma cod. pen. assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere: essa deve quindi, con percepibile immediatezza, essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle

ragioni che lo impediscono; ed il reato si consuma quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto o senza che il mancato compimento sia stato giustificato. Ne deriva che il reato stesso non è configurabile quando la richiesta non sia qualificabile come diffida ad adempiere, diretta alla messa in mora del destinatario e da quest'ultimo immediatamente valutabile, per il suo tenore letterale e per il suo contenuto, come tale; così come avviene, ad esempio, nel caso di semplice richiesta di informazioni o di chiarimenti o di sollecitazione della collaborazione del destinatario al compimento di atti prodromici o strumentali al raggiungimento del fine del richiedente

Nel caso di specie dopo la diffida ad adempiere ed entro il termine di trenta giorni si è dato corso all'accesso agli atti, pertanto il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 408 e 411 c.p.p.

CHIEDE

che l'ill.mo Giudice voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza. AVVISO ALLA P.O.

Taranto, 18/1/2011.

Il S. Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Taranto
(dr. Enrico Bruschi)